



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello D
(Proposta di
legge / Progetto
di regolamento)

Seduta del 30-09-2025

DELIBERAZIONE N. 312

OGGETTO: PROGETTO DI "REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE".

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno trenta del mese di settembre dell'anno duemilaventicinque si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: DOMENICO NUCCI

VISTA la proposta di deliberazione n. 411 inoltrata dal SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, comprensivo della relazione tecnica del Servizio proponente, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI - , e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto e del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;
- del parere dell'Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di regolamento;
- dell'attestazione del Direttore Generale della Giunta Regionale, DOMENICO NUCCI di coerenza con gli indirizzi della politica regionale e con gli obiettivi assegnati alla Direzione generale.

La proposta di deliberazione stata sottoposta all'esame della Giunta Regionale dal membro dell'Esecutivo assegnatario della delega in materia, PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di approvare il progetto di “Regolamento per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise”, allegato al presente provvedimento, predisposto in ragione delle esigenze di aggiornamento, snellimento, speditezza e fruibilità;
2. di approvare l'allegato “A” - Regole tecniche e operative per la redazione e la pubblicazione del BURM al precitato progetto di “Regolamento per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise”, accluso al presente documento, contenente gli elementi tecnici per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
3. di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Direttore del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli affari istituzionali - Servizi 'autonomi' della Presidenza della Giunta regionale;
4. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato, nella sezione Amministrazione trasparente e in quella Atti amministrativi del sito web istituzionale della Regione Molise, nell'albo pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;
5. di notificare il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare per materia del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti, come previsto dal comma 2 dell'articolo 69 dello Statuto della Regione Molise.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Progetto di “Regolamento per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise”.

PREMESSO che con il regolamento regionale 20 agosto 2010, n. 4, *regolamento per la realizzazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale*, attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale (di seguito anche BURM) la Regione Molise ha assolto gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, stabiliti all'articolo 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, secondo le regole tecniche stabilite nell'allegato “A” al medesimo regolamento.

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 20 dicembre 2013, è stata adeguata la normativa tecnica contenuta nel precitato allegato “A” al regolamento regionale 20 agosto 2010, n. 4.

VISTA la normativa statale che, nel corso degli anni, è intervenuta nell'ambito dell'attività amministrativa e della costante interazione delle pubbliche amministrazioni con i cittadini in termini di pubblicità, imparzialità, efficacia, fruibilità, economicità, accessibilità e trasparenza del loro operato, così come di seguito dettagliata:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, laddove l'articolo 1 “Principi generali dell'attività amministrativa” al comma 1 stabilisce che: “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”. In particolare, i principi di pubblicità e di trasparenza sono finalizzati a garantire che i cittadini possano conoscere e verificare l'operato della pubblica amministrazione;

- la legge 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, regola le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di attuare i principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. In particolare, l'articolo 1 “Finalità ed ambito di applicazione” comma 5 chiarisce che le attività di informazione e di comunicazione realizzate dalle amministrazioni pubbliche sono finalizzate a illustrare le attività delle istituzioni, favorire la conoscenza delle disposizioni normative e promuovere la conoscenza dei servizi pubblici e dei temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione digitale*, l'articolo 1 “Definizioni” comma 1 chiarisce cosa debba intendersi ai fini del citato codice per:

l. dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;

m. dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

n. dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o. disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;

p. documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; mentre all'articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione) al comma 1 stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità

dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*, all'articolo 32 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea” comma 1 dispone che “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, laddove l'articolo 1 “Principio generale di trasparenza” comma 1 afferma che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, comma 2 afferma che “La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”; mentre l'articolo 2 “Oggetto” comma 1 afferma che “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”; comma 2 afferma che “Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”.
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*” (*Decreto Semplificazioni*), laddove l'articolo 12 introduce modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241 all'articolo 3-bis è previsto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di agire “*mediante strumenti informatici e telematici*”; l'articolo 24 “Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali” introduce modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD), l'articolo 64-bis del CAD “Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione” prevede che le amministrazioni pubbliche abbiano l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, salvo impedimenti di natura tecnologica attestati dalla società gestrice della piattaforma tecnologica per l'interconnessione per i pagamenti elettronici, denominata “PagoPA”.

CONSIDERATO che la Struttura competente per la materia, in ragione del quadro normativo precedentemente illustrato, ha riscontrato la necessità di elaborare un nuovo regolamento regionale per soddisfare esigenze di adeguamento normativo, aggiornamento organizzativo, razionalizzazione, snellimento, semplificazione e digitalizzazione dell'iter di acquisizione delle richieste e della redazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Molise.

CONSIDERATO che la descritta iniziativa è stata anche l'occasione per innovare le regole tecniche e operative per la redazione e la pubblicazione del BURM, contenute in uno specifico allegato al citato regolamento regionale.

EVIDENZIATO che per le suddette attività è stato costituito il gruppo di lavoro di cui alla Determinazione n. 4754 del 11 agosto 2025 a firma del Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II.;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri a carico del bilancio della Regione Molise giacché le quote di iscrizione all'albo professionale, del direttore e del vicedirettore della testata di cui si tratta, sono previste nel bilancio regionale e necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, attraverso il pagamento dei diritti di pubblicazione sul BURM, sono rese disponibili per la spesa descritta con l'incameramento delle relative reversali in uno specifico capitolo di entrata del bilancio regionale .

RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PROPONENTE

(Articolo 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4
“Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise”)
- ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014 -

1. Descrizione degli obiettivi della proposta di progetto di regolamento.

Il regolamento nasce dall'esigenza di sostituire la precedente normativa regolamentare con un nuovo atto in ragione delle esigenze di adeguamento normativo, di aggiornamento organizzativo, di razionalizzazione,

snellimento, semplificazione e digitalizzazione dell'iter di acquisizione delle richieste e redazione e pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Molise.

In particolare, arricchendo e potenziando il servizio fornito dall'Amministrazione regionale per la fruibilità a distanza per via telematica si facilita ulteriormente la disponibilità e l'accessibilità di tale strumento conoscitivo, dal proprio sito istituzionale, ai cittadini e alle imprese nonché alle risorse umane interne, anche attraverso l'uso dei device personali, tramite consultazioni semplici e funzionali, favorendo la trasparenza dell'azione amministrativa.

Per ciò che attiene, invece, all'iter di redazione del Bollettino, la declinazione delle implementazioni introdotte si realizza attraverso la predisposizione di una serie di step innovativi.

Ciò consente, da un lato, a tutti gli utenti (siano essi interni all'Amministrazione regionale, oppure esterni) di avvalersi di una pubblicazione editata, accogliendo e mediando le istanze dei beneficiari per modularle più efficacemente con specifiche tecniche aggiornate e, dall'altro, un'azione amministrativa efficace caratterizzata da maggiore empatia con i bisogni della platea di utenti.

Pertanto, il nuovo sistema digitale permetterà agli utenti esterni di accedere, previo accreditamento e autenticazione, a un'area privata per predisporre e trasmettere l'istanza, consultare le pratiche presentate e verificarne lo stato di avanzamento, oltre che integrare le stesse e pagare i diritti di pubblicazione attraverso il canale pagoPA, previsto dalla normativa vigente. All'Amministrazione regionale consentirà di ricevere i dati e le informazioni in forma digitale attraverso la compilazione di campi obbligatori di pubblicazione, limitando al contempo gli errori in fase di loro immissione.

Per la redazione del Bollettino, infine, il sistema supporterà sia la realizzazione delle fasi finalizzate all'inserimento degli atti nello stesso, attraverso un servizio online *ad hoc* collegato al protocollo dell'Ente, sia permetterà la verifica del pagamento dei diritti di pubblicazione quando dovuti.

Il regolamento, per quanto previsto agli articoli 8 e 15, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolazione della proposta di Regolamento.

Regolamento regionale per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1.

Articolo 2

Natura e finalità del Bollettino Ufficiale

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Molise, di seguito denominato BURM, costituisce lo strumento legale di conoscenza e di diffusione tra i cittadini di tutti gli atti la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale.
2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione concorre a realizzare l'attività di comunicazione istituzionale, così come previsto dallo Statuto regionale, a favorire la partecipazione procedimentale prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e ad assolvere le attività di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n.150, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione digitale*, e in ossequio a quanto disposto all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Articolo 3

Forme di pubblicazione e diffusione

1. Il BURM è pubblicato esclusivamente in forma digitale.
2. La consultazione del Bollettino Ufficiale è assicurata sul sito web della Regione Molise ed è permanente, libera e gratuita.
3. Le regole tecniche e operative della redazione, pubblicazione e conservazione in forma digitale del BURM sono contenute nell'allegato "A", che è parte integrante del presente regolamento.
4. Le regole di cui al comma 3 disciplinano in particolare:
 - a. le specifiche tecniche e le modalità per l'invio digitale degli atti destinati alla pubblicazione;
 - b. le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati per l'autenticità e l'integrità;
 - c. le modalità di archiviazione e conservazione a norma di legge dei testi pubblicati;

5. L'adeguamento delle regole tecniche contenute nell'allegato "A" è disposto mediante determinazione del dirigente responsabile del Servizio in cui è incardinato l'ufficio del BURM, su proposta del direttore del BURM.

Articolo 4

Validità degli atti pubblicati

1. La pubblicazione degli atti nel BURM ha valore legale.

Articolo 5

Garanzie di trasparenza e tutela della riservatezza

1. Al fine di tutelare il diritto alla riservatezza, è di esclusiva competenza delle strutture regionali e di tutti gli altri soggetti richiedenti la pubblicazione provvedere ad assicurare l'osservanza dei principi in materia di trattamento e di protezione dei dati assoggettati alla privacy, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 6

Articolazione del BURM

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Molise si compone di tre parti: prima, seconda e terza.

2. Nella parte prima sono pubblicati:

- a. lo Statuto regionale, le sue modificazioni e le relative leggi di approvazione, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b. le leggi e i regolamenti regionali;
- c. il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla relativa normativa;
- d. le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati da pubblicarsi in base alle previsioni contenute nella normativa che disciplina la materia;
- e. i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- f. i decreti degli assessori regionali;
- g. le deliberazioni della Giunta regionale;
- h. le deliberazioni del Consiglio regionale;
- i. le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- j. le determinazioni dirigenziali aventi rilevanza esterna e di interesse generale;

3. Nella parte seconda sono pubblicati gli atti dello Stato e dell'Unione europea, tra cui:

- a. le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali;
- b. le leggi dello Stato per le quali si renda necessaria la pubblicazione;
- c. le leggi e i decreti dello Stato che attribuiscono o delegano alla Regione competenze legislative o amministrative;
- d. le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione Molise o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Molise, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali e i ricorsi del Governo contro le leggi della Regione Molise;
- e. i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato alla Protezione civile;
- f. i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni dell'Unione europea che riguardano la sfera di attribuzione della Regione;

4. Nella parte terza sono pubblicati gli atti della Regione e di altri enti pubblici e soggetti privati, tra cui:

- a. i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici o soggetti privati;
- b. i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici o soggetti privati per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari;
- c. i provvedimenti di approvazione e le relative graduatorie relative agli atti di cui alle lettere a) e b);

- d. gli avvisi di conferimento di incarichi esterni;
- e. i bandi, gli avvisi di gara, le procedure aperte, le procedure ristrette, gli esiti di gara della Regione, degli enti locali e di altri enti pubblici o soggetti privati;
- f. gli accordi di programma;
- g. le conferenze di servizio;
- h. le comunicazioni di avvio del procedimento;
- i. gli statuti di enti locali;
- j. nonché le altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 7

Modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali

1. Le modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali sono disciplinate nell'Allegato "A" al presente regolamento.
2. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati con il numero loro attribuito all'atto della promulgazione per le leggi e all'atto dell'emanazione per i regolamenti, iniziando dal n. 1 (uno) per ciascun anno solare.
3. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel primo Bollettino utile dalla data di promulgazione o di emanazione.
4. Il BURM contenente la pubblicazione di leggi o di regolamenti regionali è inoltrato al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. È tassativo che il file.pdf del documento di cui si chiede la pubblicazione sia originario e accessibile.

Articolo 8

Diritti di pubblicazione

1. Le inserzioni sul BURM sono a pagamento.
2. Sono tenuti al pagamento dei diritti di pubblicazione tutti i soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale richiedenti la pubblicazione di atti e avvisi di cui alla parte terza del BURM, secondo le modalità previste nell'allegato "A" al presente regolamento, salvo i casi in cui la normativa preveda espressamente l'esenzione dal pagamento.
3. L'importo dei diritti di pubblicazione è stabilito con Deliberazione della Giunta regionale.
4. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono nello stato di previsione delle entrate in apposito capitolo del bilancio regionale.

Articolo 9

Verifica della regolarità degli atti da pubblicare

1. La competente struttura regionale che sottoscrive i provvedimenti trasmessi per la pubblicazione sul BURM, all'atto della trasmissione, deve aver svolto la verifica della regolarità formale e sostanziale degli stessi.

Articolo 10

Responsabilità dei richiedenti la pubblicazione

1. I dirigenti dei servizi della Giunta e del Consiglio regionale, ciascuno nell'ambito delle funzioni loro attribuite, nonché i soggetti esterni all'Amministrazione regionale, pubblici o privati richiedenti, sono responsabili della pubblicità degli atti e dei provvedimenti di cui al presente regolamento, anche per ciò che attiene al rispetto dei principi di tutela e di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Ai richiedenti la pubblicazione sul Bollettino ufficiale, a conclusione dell'iter procedimentale, verrà trasmessa la relativa notifica di avvenuta pubblicazione.

Articolo 11

Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi, di regolamenti regionali e degli altri atti soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

1. Nel caso di errori o di difformità riscontrati successivamente alla pubblicazione di una legge o di un regolamento nel BURM, la direzione del Bollettino dispone la pubblicazione di un avviso di rettifica nel primo Bollettino utile o, in caso di errore in sede di composizione digitale, di un'errata corrige.
2. Il contenuto degli avvisi di rettifica e degli errata corrige, previsti al comma 1, è concordato dalla direzione del Bollettino con i dirigenti responsabili dei Servizi della Presidenza della Giunta e del

Consiglio regionale competenti nel processo di formazione della legge o del regolamento, ciascuno nell'ambito delle funzioni attribuite.

3. Nell'avviso di rettifica o nell'errata corrige sono riportati sia il testo che contiene l'errore sia l'esatta formulazione; in casi particolari si procede alla pubblicazione dell'intero testo.

4. L'avviso di rettifica per tutti gli altri atti soggetti a pubblicazione nel BURM è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino di un documento sono riscontrati, nello stesso, errori già contenuti nel documento originale. Nella fattispecie l'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, previa apposita nota formale indirizzata all'ufficio del BURM.

5. L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un documento, sono riscontrate difformità tra il testo originale inviato per la pubblicazione ed il testo pubblicato. In tal caso la direzione del Bollettino Ufficiale può disporre in maniera autonoma l'errata corrige, previa comunicazione ed intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

6. Nell'eventualità di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la direzione del Bollettino Ufficiale, di concerto con chi ha adottato l'atto, dispone che la pubblicazione dell'avviso di rettifica o dell'errata corrige non risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive dei potenziali interessati ai documenti medesimi.

Articolo 12

Periodicità della pubblicazione

1. Il Bollettino ufficiale della Regione è pubblicato, di norma, il 1° e il 16 di ogni mese, con numerazione progressiva annuale.

2. Nel caso in cui il giorno previsto per la pubblicazione ricada in un giorno festivo, la pubblicazione avverrà il primo giorno successivo non festivo, con esclusione del sabato.

3. È consentito pubblicare un'edizione straordinaria del BURM in giorni non previsti dal comma 1, anche se festivi, esclusivamente:

a. per le leggi regionali riguardanti il Bilancio di previsione finanziario della Regione Molise, la Legge di stabilità regionale e il Rendiconto generale della Regione Molise;

b. per gli atti regionali che dispongono misure amministrative straordinarie per far fronte a situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. I soggetti pubblici o privati, qualora ravvisino la necessità di assicurare per motivi di urgenza e di tempestività la diffusione di leggi, regolamenti e ogni altro atto di rilevante importanza, possono, con istanza, debitamente motivata, chiedere un'edizione straordinaria del Bollettino Ufficiale che potrà essere pubblicata in qualsiasi giorno lavorativo della settimana.

Articolo 13

Struttura organizzativa del Bollettino ufficiale

1. La struttura organizzativa del BURM è costituita da:

- a. editore;
- b. direttore;
- c. vicedirettore;
- d. staff di redazione.

Articolo 14

Direzione, redazione e gestione del Bollettino Ufficiale

1. L'editore del BURM è il Presidente della Regione Molise.

2. La direzione, la redazione, la pubblicazione e l'amministrazione del BURM sono affidate all'ufficio competente per il Bollettino Ufficiale presso il servizio "Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali" o altro servizio individuato nell'atto di organizzazione delle strutture regionali.

3. Il BURM ha un direttore responsabile nella persona di un funzionario di ruolo della Regione Molise, dotato di elevata qualificazione, iscritto all'Albo dei giornalisti nell'elenco previsto dalla normativa vigente e nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il direttore responsabile del BURM è anche responsabile dell'ufficio di redazione del Bollettino Ufficiale.

5. Il direttore responsabile del BURM deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti, nell'elenco previsto dalla normativa vigente, e l'Amministrazione regionale si fa carico del pagamento della quota annuale di

iscrizione al menzionato Albo.

6. Il vicedirettore del BURM è un dipendente di ruolo della Regione Molise iscritto all'Albo dei Giornalisti, nell'elenco previsto dalla normativa vigente, e l'Amministrazione regionale si fa carico del pagamento della relativa quota annuale di iscrizione al menzionato Albo. Il vicedirettore del BURM è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale e sostituisce il direttore responsabile nei casi di sua assenza o impedimento.

7. Il direttore del Servizio "Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali", o di altro servizio indicato nell'atto di organizzazione delle strutture regionali, individua all'interno del servizio medesimo i dipendenti da assegnare allo staff di redazione del BURM oppure, in caso di necessità, vi provvede attraverso uno specifico avviso interno.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri per la iscrizione all'Albo dei Giornalisti di cui all'articolo 14, si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente al pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione Molise alimentato con le risorse provenienti dal corrispondente capitolo di entrata nel quale confluiscono le risorse di cui al precedente articolo 8.

2. Alla liquidazione degli oneri di cui al precedente comma 1 provvede l'ufficio di redazione del BURM.

Articolo 16

Abrogazione

1. Il regolamento regionale 20 agosto 2010, n. 4, *regolamento per la realizzazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise in formato digitale*, è abrogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare il progetto di "Regolamento per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise", allegato al presente provvedimento, predisposto in ragione delle esigenze di aggiornamento, snellimento, speditezza e fruibilità;

2. di approvare l'allegato "A" - *Regole tecniche e operative per la redazione e la pubblicazione del BURM* al precitato progetto di "Regolamento per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Molise", accluso al presente documento, contenente gli elementi tecnici per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

3. di demandare l'attuazione del presente provvedimento al Direttore del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli affari istituzionali - Servizi 'autonomi' della Presidenza della Giunta regionale;

4. di pubblicare il presente atto, comprensivo dell'allegato, nella sezione *Amministrazione trasparente* e in quella *Atti amministrativi* del sito web istituzionale della Regione Molise, nell'albo pretorio online e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise;

5. di notificare il presente provvedimento alla competente Commissione consiliare per materia del Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti, come previsto dal comma 2 dell'Articolo 69 dello Statuto della Regione Molise.

SERVIZIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

Il Direttore
DOMENICO NUCCI

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANTONIO IAROCCI

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
DOMENICO NUCCI

IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82